

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2733

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **RIZZETTO**

Disposizioni in materia di obbligatorietà dell'utilizzo dei servizi di supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, processi di riorganizzazione aziendale e delocalizzazione dell'attività produttiva

Presentata il 9 dicembre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni il mercato del lavoro ha attraversato trasformazioni profonde, già in atto da tempo e fortemente accelerate negli anni della pandemia di COVID-19. L'adozione massiva di tecnologie digitali, la riorganizzazione dei processi produttivi e aziendali e l'emergere di nuove vulnerabilità nelle filiere produttive hanno ridefinito in modo significativo le dinamiche occupazionali. Questi cambiamenti, uniti alla transizione ecologica e ai processi di ristrutturazione o delocalizzazione delle imprese, determinano la necessità di introdurre ulteriori strumenti capaci di gestire tali passaggi in modo tempestivo ed efficace. In questo scenario, i servizi di supporto alla ricollocazione professionale assumono un ruolo centrale come strumento in grado di accompagnare attivamente i lavoratori nelle fasi di transizione, riducendo la durata

della disoccupazione e sostenendo i percorsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale. I servizi di supporto alla ricollocazione professionale strutturati possono consentire un reinserimento lavorativo in tempi contenuti, favorendo la stabilità dei nuovi impieghi e un'elevata coerenza tra competenze del lavoratore e posizione acquisita. Inoltre, tali interventi contribuiscono a ridurre i costi sociali derivanti dalla disoccupazione prolungata, valorizzando le competenze professionali dei lavoratori e prevenendone la dispersione all'interno del mercato del lavoro. Le analisi condotte a livello internazionale, in particolare dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, confermano da tempo l'efficacia dei percorsi di accompagnamento individuale al lavoro. Già studi come il rapporto *Back to Work: Lessons from nine country case studies of po-*

licies to assist displaced workers, 2018, evidenziavano come politiche attive del lavoro ben progettate e integrate con strumenti qualificati di supporto personalizzato possano aumentare in modo significativo le probabilità di una ricollocazione stabile e sostenibile. Per raggiungere tali risultati è necessario investire in sistemi di monitoraggio efficaci, favorire un concreto coordinamento tra servizi pubblici per l'impiego e operatori privati accreditati e garantire una valutazione puntuale degli esiti, così da assicurare interventi mirati e realmente adeguati alle esigenze del mercato e dei lavoratori. Tra gli obiettivi primari delle politiche pubbliche deve figurare la promozione di una gestione efficace, inclusiva e resiliente delle transizioni occupazionali, attraverso il rafforzamento strutturale delle politiche attive del lavoro, al fine di garantire ai lavoratori interessati da processi di risoluzione del rapporto di lavoro un percorso immediato, qualificato e tracciabile di ricollocazione professionale. La presente proposta di legge, pertanto, introduce misure innovative in materia di gestione delle transizioni occupazionali, prevedendo l'obbligatorietà dell'attivazione di servizi di supporto alla ricollocazione professionale nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nonché nei processi di riorganizzazione aziendale e di delocalizzazione produttiva che comportino la cessazione del rapporto di lavoro. Le misure che si vuole introdurre si inseriscono nel solco delle politiche attive già rafforzate dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, consentendo all'Italia di progredire nel panorama europeo rispetto alla gestione delle transizioni lavorative, con un approccio che valorizza la collaborazione tra imprese, agenzie per il lavoro, centri per l'impiego e sistemi di finanziamento multilivello, compresi i fondi europei. La proposta di legge mira a valorizzare i servizi di supporto alla ricollocazione professionale quali strumenti decisivi per un sistema del lavoro più solido, capace di accompagnare i lavoratori nei cambiamenti economici e produttivi, contenendo al contempo gli impatti sociali di tali processi.

Nello specifico, l'articolo 1 prevede l'obbligo, per le imprese con almeno trenta dipendenti, di attivare un servizio qualificato come di supporto alla ricollocazione professionale in favore dei lavoratori coinvolti da procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo oppure processi di riorganizzazione, delocalizzazione o transizione digitale, tecnologica o ambientale. Il comma 2 individua i soggetti autorizzati alla fornitura dei servizi, che devono essere erogati da agenzie per il lavoro in possesso di specifica autorizzazione ministeriale e operanti secondo indicatori di prestazione stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il comma 3 disciplina il finanziamento dei servizi di supporto alla ricollocazione professionale, prevedendo una compartecipazione tra imprese e risorse pubbliche, in particolare mediante l'utilizzo prioritario del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), di cui al regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021. Il comma 4 modifica la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), per includere i servizi di supporto alla ricollocazione professionale tra gli strumenti finanziabili nell'ambito delle politiche per l'autoimpiego e specificando la possibilità di ricorrere alle risorse del FEG. Il comma 5 dispone che il Ministro del lavoro, con decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisca le modalità di stipulazione e i contenuti di specifici accordi territoriali per garantire un'attuazione uniforme ed efficace dei servizi di supporto alla ricollocazione professionale nel territorio nazionale. Il comma 6 disciplina l'attivazione, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, delle procedure di accesso al FEG, qualora ne ricorrano i presupposti, e istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un'Unità tecnica dedicata al coordinamento delle istruttorie e al rapporto con la Commissione europea. I commi 7 e 8 disciplinano la piena tracciabilità e integrazione dei servizi di supporto alla ricol-

locazione professionale, prevedendo la collaborazione tra agenzie per il lavoro e centri per l'impiego, secondo modalità definite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il medesimo decreto stabilisce le modalità attuative delle misure, il coordinamento con le politiche attive nazionali, la regolazione dei flussi informativi verso le regioni, nonché le procedure di certificazione dei dati relativi ai lavoratori beneficiari, le modalità di trasmissione delle offerte di lavoro e il sistema sanzionatorio per i datori di lavoro inadempienti.

L'articolo 2 stabilisce le condizioni che determinano la cessazione dell'erogazione dei servizi di supporto alla ricollocazione professionale; al riguardo, si prevede l'interruzione del beneficio nel caso in cui il lavoratore rifiuti tre offerte di lavoro ritenute congrue, in coerenza con i criteri già stabiliti dalla normativa vigente in materia di politiche attive.

Infine, l'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie relative agli oneri di attuazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Disposizioni in materia di ricollocazione professionale e modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. Nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché nei processi di riorganizzazione aziendale e di delocalizzazione produttiva che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro e nei processi di riorganizzazione aziendale determinati da transizioni digitali, tecnologiche o ambientali, le imprese con almeno trenta dipendenti sono tenute a garantire, in favore dei lavoratori coinvolti, l'accesso a un servizio di supporto alla ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. I servizi di cui al comma 1 sono erogati da agenzie per il lavoro autorizzate all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, specializzate nel supporto alla ricollocazione professionale, in possesso della autorizzazione ministeriale di cui al citato articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003, secondo specifici indicatori di prestazione da stabilire mediante il decreto di cui al comma 6.

3. I servizi di supporto alla ricollocazione professionale di cui al comma 1 sono finanziati per il 20 per cento dal datore di lavoro e per l'80 per cento mediante l'accesso:

a) in via prioritaria, alla quota di cofinanziamento nazionale del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), di cui al regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021;

b) in via sussidiaria, ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione conti-

nua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. All'articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali il supporto alla ricollocazione mediante i servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la formazione e la riqualificazione, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali e alle risorse provenienti dalla quota di cofinanziamento del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), di cui al regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021 ».

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le modalità di stipulazione di specifici accordi territoriali volti ad assicurare l'attuazione uniforme ed efficace dei servizi di supporto alla ricollocazione professionale di cui al comma 1 nel territorio nazionale, garantendo l'erogazione delle misure attraverso le modalità operative più efficienti e con il coinvolgimento delle strutture regionali competenti.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali attiva la procedura di accesso al FEG, qualora ricorrano i presupposti stabiliti dal regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, anche avvalendosi del supporto tecnico degli organismi accreditati ai servizi per il lavoro. Per i fini di cui al primo periodo, è istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Unità tecnica FEG, con funzioni di supporto istruttorio, di coordinamento e di interlocuzione con la Commissione europea in relazione all'utilizzo del FEG. L'Unità di cui al secondo periodo, composta da funzionari della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli

incentivi all'occupazione del citato Ministero, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle competenze messe a disposizione dagli organismi di cui al primo periodo.

7. Al fine di garantire l'efficacia e la tracciabilità dei percorsi di supporto alla ricollocazione professionale di cui al comma 1, le agenzie per il lavoro operanti nell'ambito della ricollocazione professionale collaborano con i centri per l'impiego, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 8.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle misure di cui al presente articolo, anche in coordinamento con le politiche attive del lavoro previste dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nonché la trasmissione alle regioni competenti dei dati necessari all'attivazione delle procedure di accesso al FEG. Con il medesimo decreto, ai sensi del comma 7, sono altresì stabilite:

a) le modalità di raccolta, di trasmissione e di certificazione dei dati relativi ai beneficiari, incluse le procedure per il trasferimento delle informazioni dai centri per l'impiego alle agenzie, nonché la certificazione delle offerte di lavoro ricevute dai beneficiari, ai fini dell'eventuale cessazione dei servizi di supporto alla ricollocazione professionale di cui al comma 1;

b) le sanzioni applicabili ai datori di lavoro in caso di inadempimento agli obblighi previsti.

Art. 2.

(Cessazione dell'erogazione dei servizi di supporto alla ricollocazione professionale)

1. I lavoratori beneficiari dei servizi di supporto alla ricollocazione professionale di cui all'articolo 1 possono rifiutare fino a due offerte di lavoro considerate congrue secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

10 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 2018.

2. A seguito dei due rifiuti di cui al comma 1, il rifiuto di una terza offerta congrua, certificato dai centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera *a*), comporta per i lavoratori beneficiari la cessazione dell'erogazione dei servizi di supporto alla ricollocazione professionale di cui al medesimo articolo 1.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a valere sulle risorse del FEG e dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.



19PDL0173730